



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

n. 10/2018 r.a.c.c.

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Zappella Luciana Teresa, nata a Civate Al Piano (BG) il 16 ottobre 1966, rileva quanto segue.

Zappella Luciana Teresa ha presentato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista avente i requisiti di legge nominato dal Presidente del Tribunale, OCC che ha depositato la relazione prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

La proposta di accordo promana da un soggetto persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra il suo patrimonio, nella parte prontamente liquidabile, e le obbligazioni contratte, il che determina la compresenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo e di quello oggettivo della procedura concorsuale degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sinteticamente, a fronte di debiti complessivamente stimati nell'importo di € 94.326,63, di cui:

1. € 21.901,38 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione (di cui € 13.774,55 in via privilegiata ed € 8.126,83 in via chirografaria);
 2. € 24.561,33 nei confronti di Veneto Banca s.p.a., in via chirografaria;
 3. € 22.627,09 nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, in via chirografaria;
 4. € 25.236,83 nei confronti del Banco di Desio s.p.a, in via chirografaria;
- la proposta prevede un "fabbisogno" di € 15.385,59 al fine del pagamento
- integrale del debito privilegiato, in linea capitale, pari a € 13.774,55;
 - in misura percentuale, pari al 2%, di tutti i restanti debiti chirografari;
- oltre al pagamento integrale del compenso professionale dell'OCC, per un importo pari a € 3.029,43;
- secondo le modalità indicate nel piano e, in particolare, mediante il pagamento della complessiva somma anzidetta di € 15.385,59 ripartito in un arco temporale di n. 50 rate mensili, dell'importo di € 307,71 ciascuna.

La ricorrente Zappella Luciana Teresa:

- è separata dal signor Comini Claudio, con il quale ha avuto due figli: Comini Enrico, maggiorenne ed economicamente autosufficiente; Comini Luca, minorenni;
- vive, unitamente ai figli, con Zappella Giuseppe (rispettivamente padre, della prima, e nonno, dei secondi), presso l'abitazione di quest'ultimo ed il cui reddito consente di far fronte al soddisfacimento dei bisogni dell'intera famiglia;
- non possiede beni immobili né altri beni o crediti e non è titolare di autonomo reddito.

Pertanto, tale "Fabbisogno" è composto esclusivamente dal reddito imponibile del padre, pari a € 21.215,00 all'anno.

Come anzidetto, la proposta prevede, dunque, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che, tenuto conto delle effettive disponibilità del proponente, prevede la destinazione della somma mensile di € 307,71 per il soddisfacimento del ceto creditorio, da corrispondersi in ratei mensili di pari importo, per il complessivo n. di 50 rate.

A garanzia del pagamento di tale rata, la proposta è stata sottoscritta anche dal figlio della proponente Comini Enrico, titolare di autonomo reddito, "in qualità di fideiussore".

La proposta è, dunque, finalizzata a consentire il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, nonché il soddisfacimento parziale di tutti gli altri crediti in misura pari al 2%.

La relazione ex art. 9, secondo comma, l. n. 3/12 della dott.ssa Laura Bertacchi attesta la veridicità e la completezza dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la fattibilità del piano.

Sono stati depositati i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e pertinenti alla proposta presentata.

In particolare, la proposta è accompagnata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e dal certificato dello stato di famiglia. E' stata prodotta l'attestazione sulla fattibilità del piano.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Per queste ragioni;

letto l'art. 10 l. n. 3/12 come modificata dalla l. n. 221/12;

dispone

1) la convocazione del debitore avanti a sé, giudice delegato alla procedura, per l'udienza del giorno **13 settembre 2018, ore 10,00;**

2) che la proposta di piano ed il presente decreto vengano **comunicati**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 **entro il giorno 21 giugno 2018**, con avvertimento che i creditori destinatari della comunicazione potranno far pervenire, con telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec all'OCC dichiarazione sottoscritta del proprio consenso, o dissenso, **entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla suindicata udienza di omologazione, con l'avvertimento che in mancanza si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta del debitore nei termini in cui è stata loro comunicata;**

3) la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo;



4) che sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi al proponente ed all'OCC, dott.ssa Laura Bertacchi.

Bergamo, 11 maggio 2018

Il giudice delegato
Dott. Giovanni Panzeri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bergamo, ~~11~~ 14 MAG. 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Maddalena Mesozzi

